



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Pierluigi Di Piazza”

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice Fiscale: 94127220302 – via V Novara, 10/C- Pozzuolo del Friuli
Cod mecc UDIC855008 - Tel 0432 652714 – e-mail udic855008@istruzione.it



Prot. n. vedi segnatura

Pozzuolo del Friuli, 19 dicembre 2024

Cir.n. 38

Ai Docenti
dell’Istituto Comprensivo “Don Pierluigi Di Piazza”
Pozzuolo del Friuli - LORO SEDI

OGGETTO: gestione delle ferie del personale docente a tempo determinato a.s. 2024/2025

Si richiama l’attenzione sulla modalità di fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 1 comma 54 della legge n. 228/12 e sulla base dei recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione (sentenza n. 21780/2022) il dipendente in oggetto usufruisce delle ferie maturate e non godute nei giorni di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato si forniscono dunque le seguenti indicazioni operative:

- 1) I docenti supplenti a tempo determinato con contratto di lavoro con scadenza il 30.06.2025, devono prioritariamente fruire delle ferie, con apposita istanza da compilare su Nuvola, durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: - vacanze natalizie; - vacanze pasquali; - ponti e festività; - periodo compreso tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto, in assenza di attività didattiche programmate (ad esclusione degli insegnanti di scuola dell’infanzia).
- 2) I docenti supplenti a tempo determinato con contratto di lavoro con scadenza il 31.08.2025, devono prioritariamente fruire delle ferie dal 1° luglio al 31 agosto, con esclusione dei giorni eventualmente inseriti nel Piano delle Attività deliberato da dedicare ad attività funzionali all’insegnamento o, nel caso degli istituti di istruzione secondaria di II grado, dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio.

- 3) Per i docenti supplenti brevi e saltuari rimangono in vigore le seguenti normative: - Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/12) del decreto-legge 6 luglio 2021, n. 95 sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente supplente breve e saltuario; - Art. 38 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21 stabilisce che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

Alla luce di quanto sopra riportato, si invita il personale docente a T.D. a produrre istanza di ferie da fruire durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e la scadenza dell'incarico di docenza temporaneo (esclusi i giorni utilizzati per gli scrutini o per gli esami).

Si avvisa il personale in indirizzo che, in assenza di domanda volontaria, si incorre nella perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Si ricorda che all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-21).

La domanda di ferie deve essere presentata tramite l'apposita modulistica presente su Nuvola.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio personale.

Cordiali saluti.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena VENTURINI
(Firmato Digitalmente)